

AEQUA ROMA

Via Ostiense 131
00154 ROMA



AEQUA ROMA

**CAPITOLATO TUTELA LEGALE
AMMINISTRATORI**

LOTTO 2

BROKERITALY
*Insurance
& Reinsurance*

Direzione Generale
00187 Roma – Via Aureliana, 53
Tel +39 0658333396 – Fax +39 0658157933
E-Mail: info@brokeritaly.com

Definizioni comuni

CONTRAENTE	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.
ASSICURATI	I soggetti il cui interesse è protetto dall'assicurazione, nello specifico: <ol style="list-style-type: none">1) Aequa Roma S.p.A.;2) Consiglieri di amministrazione e sindaci;3) Dirigenti, ivi compreso il Direttore Generale ed il Dirigente preposto ai documenti contabili e societari*;4) I componenti l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01;5) Funzione legale aziendale, RPCT, DPO, RSPP.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTIVITA'	Quella svolta per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
BROKER	Brokeritaly Consulting Srl
POLIZZA	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dalla Contraente per la copertura assicurativa.
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.
SINISTRO	Per il recupero di danni extracontrattuali, il verificarsi dell'evento che ha originato il diritto al risarcimento. Per tutti gli altri casi il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
SOCIETA'	L'impresa assicuratrice.

Art. 1 – Condizioni Generali di Assicurazione -

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata, nonché delle successive rate, di premio entro 30 giorni dalla data della decorrenza annuale della Polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Art. 1.4 - Aggravamento del rischio

La Società accetta di ritenere in garanzia le coperture di cui al presente contratto nel caso in cui si siano verificati aggravamenti del rischio (art. 1898 Codice Civile) riservandosi (in contraddittorio con la Contraente) la definizione del relativo incremento di premio e rinunciando al recesso dal contratto per tale titolo.

Art. 1.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia, ora per allora, al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 - Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 1.7- Durata del contratto

Il contratto ha la durata biennale dalle h. 24:00 del 22/09/2019 alle h. 24:00 del 27/09/2021.

Art. 1.8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.9- Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra Aequa Roma S.p.A. e la Società in relazione all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione del Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro della Contraente.

Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.11 – Coassicurazione e delega

A deroga dell'art. 1911 del C.C., la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società delegataria, all'uopo designata dalla Società coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

La firma apposta dalla Società delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

Art. 1.12 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

La Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi.

Art. 1.13 - Clausola broker

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker, Brokeritaly Consulting Srl, con sede in via Aureliana 53 00187 Roma, P.IVA e C.F. 11572181003, Codice attività 66.22.01 Autorizzata all'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa RUI sez. B n. B000398343 il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;

- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art "Pagamento del premio";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione; la stessa verrà trattenuta dal Broker sulle rimesse premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione;
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
- Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006"

Art. 1.14 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

La Società si impegna a fornire ad Aequa Roma S.p.A. entro il termine di 30 giorni dalla scadenza annuale, i dati afferenti l'andamento del rischio a mezzo posta elettronica, per il tramite di G.B.S. S.p.A.

Art. 1.15 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali la Contraente è tenuta nei confronti della Società, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o mail indirizzati al Broker.

Analogo procedura adottata la Società nei confronti del Contraente.

Dette comunicazioni al Broker devono essere effettuate presso il seguente indirizzo/recapiti: Brokeritaly Consulting Srl Via Aureliana, 53 IT--00187 Roma (RM), Tel +39 06 58333396, E-mail: info@brokeritaly.com

Art. 1.16 - Disciplina della responsabilità

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, comunitarie, usi e consuetudini, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

Art. 1.17 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Le parti:

- L'assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'assicuratore si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

- Il broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni .

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

La Società

Aequa Roma S.p.A.

Art. 2 – Condizioni Speciali di Assicurazione

Art. 2.1 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatesi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale, determinate da fatti verificatesi nei Paesi della Comunità Europea e in Svizzera.

Art. 2.2 – Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i sinistri accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Si precisa, inoltre, che le garanzie si intendono valide anche per i sinistri accaduti a far data dal 22/10/2010 ed in relazione ai quali, al momento della stipula del contratto, non sono stati avviati procedimenti giudiziari che coinvolgono l'Assicurato e che lo stesso non è a conoscenza di fatti noti che facciano presumere l'avvio di un procedimento giudiziario.

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società successivamente alla cessazione dell'assicurazione, e comunque entro due anni, a condizione che gli stessi siano afferenti ad atti o comportamenti posti in essere durante la validità contrattuale, compreso il periodo di retroattività.

Art. 2.3 – Regolazione e conguaglio del premio

Il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l'importo indicato nell'allegato "A" Prospetto di Offerta e sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il contraente deve fornire per iscritto alla Società, per il tramite del Broker, i dati necessari per la regolazione del premio. La Società, sulla base dei menzionati dati, provvederà ad emettere ed recapitare al Broker la relativa appendice contrattuale.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione del relativo documento, nel rispetto della normativa di natura contabile/fiscale applicabile in materia.

Se, nel termine di scadenza di cui sopra, la Contraente non provvede alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, la Società fisserà un ulteriore termine di 30 giorni dandone comunicazione alla Contraente a mezzo lettera raccomandata a.r.. Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa nei confronti della Contraente interessata, fermo l'obbligo di queste ultime di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli sui dati forniti dalla Contraente a fronte dei quali la Contraente è tenuta a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

Art. 2.4– Clausola di salvaguardia

1. SALVAGUARDIA

Le parti di comune accordo prendono atto di quanto previsto dall'art. 3 comma 59 della Legge n. 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008) e convengono espressamente che se l'Assicurato/Contraente o l'Assicuratore o terzi estranei al rapporto contrattuale, dovessero giungere a determinazioni riguardo all'applicabilità delle limitazioni introdotte dalla norma richiamata (con la conseguente minaccia di nullità della polizza), ciascuno dei Contraenti potrà richiedere l'esclusione dal perimetro delle prestazioni assicurate dal presente contratto della/e garanzia/e (o di quella parte di) che ne condizionasse la legittimità, con la conseguente restituzione del premio corrisposto per le garanzie che dovessero essere considerate nulle. In conseguenza di ciò le parti si danno reciprocamente atto che l'eventuale nullità potrà essere invocata - unicamente e limitatamente - per le sole garanzie che condizionassero la legittimità del contratto.

2. REINTEGRO

Nell'ipotesi in cui si procedesse all'attivazione della clausola di salvaguardia di cui al punto 1 che precede, la Compagnia si impegna a stipulare, con le persone fisiche che ne dovessero fare richiesta, polizze assicurative a copertura della/e garanzia/e eventualmente escluse dal contratto, al medesimo costo praticato in precedenza nell'ambito della polizza stipulata dall'Ente; resta inteso che l'efficacia di tale/i garanzia/e - il cui costo sarà ad esclusivo carico delle persone fisiche che ne abbiano fatto richiesta - sarà retroattiva fino alla data della stipula originaria della copertura e comprenderà anche l'efficacia retroattiva, prevista in polizza, precedente alla data di stipula.

In nessun caso, inoltre, le prestazioni così assicurate incideranno sulle prestazioni di cui restasse titolare il contraente e/o gli assicurati originari.

La Società

Aequa Roma S.p.A.

Art. 3 - Norme che regolano l'assicurazione Tutela Giudiziaria

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare e/o le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione e gli atti legislativi indicati nell'Allegato (Prospetto di offerta), verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi delle singole persone assicurate, a condizione che:

- esista una connessione tra il contenzioso processuale e la carica espletata o l'ufficio rivestito dall'assicurato;
- non sussista conflitto di interessi tra gli atti compiuti dall'assicurato e l'Ente;
- sia stata riconosciuta l'assenza di colpa grave dell'assicurato o che, in caso di imputazioni per reato doloso, l'assicurato sia stato assolto con sentenza passata in giudicato.

Tali oneri sono:

- a) le spese di difesa nei procedimenti penali e nei procedimenti per illeciti amministrativi puniti con sanzione pecuniaria, comprese quelle derivanti da violazioni in materia fiscale, amministrativa e tributaria;
- b) le spese di difesa nei procedimenti per pretese di risarcimento di danni patrimoniali, davanti al Giudice Ordinario o al T.A.R., in forza di norme sulla responsabilità civile e/o amministrativa, ivi compresa l'ipotesi di transazione effettuata previo avviso alla Società;
La presente copertura sussiste solo nel limite in cui il sinistro sia coperto da un'assicurazione per la responsabilità civile in aggiunta e dopo l'esaurimento di quanto dovuto dalla predetta polizza di R.C., per i costi di difesa e in caso di soccombenza, ex art. 1917, comma 3; nel caso di inoperatività di tale copertura per qualsiasi motivo, la presente copertura opererà a primo rischio.
- c) le spese per l'intervento di un legale entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;
- d) le spese di un Consulente Tecnico d'ufficio (C.T.U.) nominato dall'Autorità Giudiziaria;
- e) le spese di un Consulente Tecnico nominato dall'Assicurato, previo consenso della Società;
- f) le spese di giustizia;
- g) le spese legali di soccombenza;
- h) gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di Euro 520,00=;
- i) gli oneri relativi alle spese delle copie degli atti di indagine entro il limite di Euro 520,00=;
- j) le spese, competenze, onorari per l'Opposizione all'autorità competente per ogni ordine e grado avverso le sanzioni anche pecuniarie comminate, nel caso in cui il ricorso sia accolto anche parzialmente, relativamente a: D.Lgs. 196/2003 Privacy e regolamento Europeo Privacy UE 2016/679;- D. Lgs 81/2008 Sicurezza sul Lavoro-.

Art. 3.2 - Massimali assicurati

Il massimo rimborso della Società per ogni sinistro è quello indicato nell'Allegato (Prospetto di offerta).

In presenza di più violazioni della stessa natura, per momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione. Le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. Il sinistro è unico a tutti gli effetti in presenza di indagini o rinvii a giudizio a carico di più persone assicurate e a seguito del medesimo evento o fatto.

I massimali si intendono i seguenti:

Euro 500.000 per sinistro/anno

Euro 200.000 per persona/sinistro

In caso di sinistro non verrà applicata alcuna franchigia e/o scoperto.

Art. 3.3 – Difesa in procedimenti disciplinari

Si intendono in garanzia i costi per la difesa in procedimenti disciplinari e in qualsiasi tipo di procedura svolta da ordini professionali, nel limite in cui questi siano conseguenza di un reato penale o illecito amministrativo.

Art. 3.4 – Sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 231/2001

Si intendono in garanzia i costi per la difesa contro le sanzioni amministrative previste dall'art. 9 del D.lgs. 231/2001.

Art. 3.5 - Delimitazione dell'assicurazione – Esclusioni

La garanzia non comprende le spese relative a:

- a) controversie che insorgono tra Assicurati;
- b) procedimenti che si concludano con una sentenza di condanna passata in giudicato per colpa grave;
- c) fatti dolosi dell'Assicurato. Resta inteso comunque che anche in presenza di sinistri relativi a fatti qualificati come dolosi in sede giudiziale, la Società assumerà in carico la denuncia di sinistro, subordinando ogni eventuale pagamento alla sentenza passata in giudicato che riqualifichi il fatto di natura colposa o all'assoluzione;
- d) casi di conflitto d'interesse tra Assicurati ed Ente;
- e) il pagamento di multe, ammende e pene pecuniarie inflitte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive;
- f) la difesa contro l'accusa di un reato o una trasgressione o un illecito amministrativo collegato ad un evento di circolazione stradale, aerea e navale;
- g) la difesa contro l'accusa di violazione di una disposizione anti monopolio (cartelli), ovvero la violazione di una norma penale o un illecito collegati direttamente con procedimenti riguardanti il diritto anti monopolio (cartelli);
- h) le spese della parte civile costituitasi contro l'Assicurato;
- i) patteggiamento ex art. 444 c.p.p.;

La Società

Aequa Roma S.p.A.

Art. 4 - Norme che regolano la gestione sinistri

Art. 4.1 - Denuncia del sinistro e scelta del legale

La Contraente deve, nel più breve tempo, denunciare al Broker qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve, a pena di decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa, fare pervenire al Broker notizia di ogni atto a lui reso noto entro 30 giorni da cui ne ha avuto conoscenza Contemporaneamente con la denuncia, l'Assicurato ha il diritto di indicare alla Società il legale e/o perito prescelto per la controversia senza alcun limite territoriale.

In caso di omissione di tale indicazione, se non sussiste conflitto di interesse con la Società, la Società stessa si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

Art. 4.2 - Gestione del sinistro

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra Assicurato e la Società, la decisione viene demandata, con esclusione delle vie giudiziarie, ad un arbitro designato di comune accordo o dal Presidente del Tribunale competente dove risiede la Contraente.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

La Società

Aequa Roma S.p.A.

Art. 5 – Garanzie accessorie con costo a carico delle singole figure

Garanzia con adesione facoltativa dei soggetti da non conteggiare per la base dell'aggiudicazione

Art. 5.1– Oggetto della garanzia

E' data facoltà alle singole persone fisiche di acquistare – con costo a loro esclusivo carico - le seguenti garanzie accessorie:

- anticipo dei costi di difesa nell'ipotesi di procedimenti penali per reati colposi, dolosi ed illeciti amministrativi.
Tale garanzia decade, con effetto retroattivo, nell'ipotesi di condanna con sentenza passata in giudicato per reato doloso o illecito amministrativo doloso e pertanto, la Società che ha anticipato tutti i costi e/o le spese avrà diritto di rivalersi sull'Assicurato;
- spese per la difesa penale nelle ipotesi di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.;
- anticipo delle spese nelle ipotesi di giudizio per responsabilità amministrativa/contabile/erariale .

Il premio annuo lordo per l'acquisto di dette garanzie è il seguente

- Consiglieri di Amministrazione e Sindaci: Euro
- Dirigenti e Componenti l'Organismo di Vigilanza: Euro
- Funzione legale aziendale - RPCT – DPO – RSPP : Euro

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, Aequa Roma S.p.A. e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia; Art. 1.4 – Aggravamento del rischio;
- Art. 1.7 - Durata del contratto; Art. 1.9 - Foro competente;
- Art. 1.11 – Coassicurazione e delega;
- Art. 1.12 - Assicurazioni presso diversi assicuratori; Art. 1.13 - Clausola broker;
- Art. 2.2 – Efficacia temporale delle garanzie; Art. 2.3 – Clausola di salvaguardia

La Società

Aequa Roma S.p.A.

SCHEDA DI COPERTURA

1 CONTRAENTE

Aequa Roma S.p.A.
Via Ostiense n. 131/L
00154 – Roma
C.F.: 08670661001

2 DURATA CONTRATTUALE

Dalle h. 24 del 27/09/2019 alle h. 24 del
27.09.2021
Frazionamento: annuale

3 RISCHIO ASSICURATO

Tutela Legale

4 CATEGORIE ASSICURATE

A)	Amministratori
B)	Sindaci
C)	Dirigenti, ivi compreso il Direttore Generale ed il Dirigente preposto ai documenti contabili e societari*;
D)	Membri dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01;
E)	Funzione legale aziendale
F)	RPCT
G)	DPO
H)	RSPP

5 MASSIMALE ASSICURATO

Euro 500.000 per sinistro/anno
Euro 200.000 per persona/sinistro

6 PARAMETRO PER IL CALCOLO DEL PREMIO/OFFERTA ECONOMICA:

	Categoria	N. Assicurati	Premio annuo lordo pro- capite	Premio annuo lordo complessivo
A)	Consiglieri di amministrazione	3	Euro _____	Euro _____
B)	Sindaci	3	Euro _____	Euro _____
C)	Dirigenti* si precisa che uno dei due attuali Dirigenti riveste anche altri due ruoli per i quali la copertura assicurativa deve intendersi operante : <ul style="list-style-type: none">➤ Direttore Generale➤ Dirigente preposto ai documenti contabili e societari	2	Euro _____	Euro _____

D)	Membri dell'Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 (il Presidente è esterno alla Società)	3	Euro _____	Euro _____
E)	Funzione legale aziendale	1	Euro _____	Euro _____
F)	Responsabile Prevenzione Trasparenza ed Anticorruzione (RPCT)	1	Euro _____	Euro _____
G)	DPO	1	Euro _____	Euro _____
H)	RSPP	1	Euro _____	Euro _____
Premio annuo lordo			TOTALE	Euro _____

8	ESTENSIONE ALLA GARANZIA DI CUI ALL'ART. 5 (Garanzie accessorie con costo a carico delle singole persone fisiche) Garanzia con adesione facoltativa dei soggetti	
Categoria	Soggetti Assicurati	Premio Lordo Annuo pro -capite
A) e B)	Consiglieri di Amministrazione e Sindaci	Euro _____
C) e D)	Dirigenti e Membri dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01	Euro _____
E) F) G) H)	Funzione legale aziendale - RPCT - DPO - RSPP	Euro _____

* si precisa che uno dei due attuali Dirigenti riveste anche altri due ruoli per i quali la copertura assicurativa deve intendersi operante:

- Direttore Generale
- Dirigente preposto ai documenti contabili e societari

9 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e regolamento Europeo Privacy UE 2016/679, autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

La Società

Aequa Roma S.p.A.
